

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Mosciano S. Angelo sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e l'applicazione del relativo diritto, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507.

ART. 2

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO - CLASSE DEL COMUNE

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva, peraltro, la facoltà di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3° della Legge 8.6.1990 n° 142 ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Agli effetti dell'art. 2 del decreto sopra citato il Comune di Mosciano S. Angelo rientra nella V° classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del decreto stesso.

CAPO II°
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PARTE PRIMA

Art. 3
OGGETTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle

pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'impostazione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

Art. 4 SOGETTI PASSIVI

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 5 DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 4 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, mercè il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto altrui, con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio, anche se di durata non superiore a tre mesi o effettuata con lo stesso sistema per conto proprio dell'impresa, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altri fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stata effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione si procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione a quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 6
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione con arrotondamento a mille per difetto se la frazione non è superiore a f 500 o per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, quando l'importo supera f 3.000.000.

Il pagamento del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato in forma diretta senza ricorrere all'uso di c.c.p..

La riscossione coattiva dell'imposta si effettuerà secondo le disposizioni del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni.

Art. 7
SUPERIFICIE PUBBLICITARIA AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLE
TARIFFE D'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esse contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora la pubblicità ordinaria (di cui all'art. 12 e 13 del Decreto 507/93) o quella effettuata con veicoli in genere venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%

Art. 8
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI OD AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, ovvero su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, sarà altresì

richiesto il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione da determinarsi annualmente con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

La richiesta d'uso dei beni di cui sopra comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo; in mancanza di tale accettazione, il contribuente dovrà rinunciare all'uso dei beni medesimi.

La corresponsione dell'imposta o del canone locativo o di concessione non esclude l'applicabilità della tassa per l'occupazione.

Art. 9 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché, i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione. Per inciso, la pubblicità di cui al presente alinea è altresì esentata quando si riferisce alla pubblicità, oggettivamente inamovibile, realizzata con il carattere della periodicità e che, volta per volta, non si riferisca alla eventuale manifestazione che non sia la solita partita di calcio organizzata dalla società che ha in concessione l'impianto (vedasi cartelloni pubblicitari presso il campo sportivo comunale e/o palestra polifunzionale. Per locali di pubblico spettacolo di cui al presente comma si intende anche le aree utilizzate per pubbliche manifestazioni, segnatamente le aree regolarmente autorizzate per feste religiose, manifestazioni sportive, culturali, politiche, ecc.;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono

informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 10 RIDUZIONI

La tariffa d'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente non avente scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 11 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 12 SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della prescritta dichiarazione si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate dovute o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un

quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui sarebbero dovuti essere effettuati, ovvero la metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni devono essere correttamente osservate.

Le violazioni alle predette disposizioni sono soggette a sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n° 689 salvo quanto successivamente stabilito.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione pecuniaria da £ 200.000 a £ 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Con lo stesso verbale si dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni si dispone per l'immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione della stessa.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente saranno sequestrati, con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta o dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi, nella medesima ordinanza sarà stabilito un termine entro il quale gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui l'ente è dotato ed intende migliorare.

Art. 13 RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 giorni.

Al contribuente spettano, per le somme ad esso dovute a

qualsiasi titolo, gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

PARTE SECONDA

Art. 14

PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità ordinaria si intende quella eseguita mediante esposizione di insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto dai successivi articoli del presente regolamento.

Per detta pubblicità è dovuta la tariffa di cui all'art. 12 - primo comma - del decreto legislativo n° 507/1993.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella appositamente prevista dal richiamato art. 12 - primo comma - del decreto legislativo n° 507/1993.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% ; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è pari al 100%

Art. 15

PUBBLICITA' LUMINOSA OD ILLUMINATA

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Alla pubblicità ordinaria luminosa od illuminata si applica una tariffa di imposta maggiorata del 100%

Art. 16

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI D'ESERCIZIO E NON DI ESERCIZIO

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari d'esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Art. 16 BIS
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'. LIMITAZIONI E DIVIETI.

Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al preventivo rilascio delle autorizzazioni o concessioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Per i divieti e le limitazioni di particolari forme pubblicitarie, si dà rinvio alle disposizioni contenute nel regolamento di cui ai successivi articoli.

Art. 16 TER
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

Il Comune, con apposito regolamento, determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, in relazione anche alla loro collocazione nell'ambito del territorio comunale.

Art. 16 QUATER
MODALITA' PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Le domande rivolte ad ottenere il rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate all'Ufficio Edilizia Privata del Comune e devono essere corredate con la prescritta documentazione.

Art. 17
CLASSIFICAZIONE SECONDO LA SISTEMAZIONE

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano, secondo la loro sistemazione, nel seguente modo:

- a) a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline, ecc.).

Art. 18
CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE RELATIVI AD INSEGNE, PANNELLI E SIMILI.

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE

il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI

l'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce, in via del tutto

eccezionale potranno essere prese in esame proposte di altro genere.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONI E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI

le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale e del marciapiede.

Per la pubblicità classificata del tipo a bandiera dovranno inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:

1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a metri 4,60 dal piano stradale;

2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm 30 entro il bordo del marciapiede medesimo e l'altezza non dovrà essere inferiore a metri 2,50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro, potrà avvenire ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2,50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di metri 2,50 non potranno aggettare oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

I cartelli e simili nonché, per analogia, i quadri luminosi possono essere così classificati:

A) SECONDO LA FUNZIONE

1) pubblicitari in genere

2) informativi, ubicazionali, di servizi, di attività, ecc.

Per informativi ed ubicazionali devono intendersi cartelli o altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, di interesse pubblico comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico-stradale ecc.

B) SECONDO LA COLLOCAZIONE

1) a parete

2) su pannello appoggiato al muro ma infisso nel perimetro stradale

3) isolati

I cartelli isolati possono essere monofacciali o bifacciali.

Art. 20

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E SIMILI

I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con

esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali, e, in tutti i casi, avere un aspetto decoroso.

Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa, di norma, la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi (in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone) .

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

E' vietata di norma la collocazione di cartelli, posters e simili su pali ovvero sistemati a parete ma sovrapposti gli uni agli altri in seconda o terza fila.

In materia di esposizione di cartelli e simili la Civica Amministrazione, causa la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

Art. 21

NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'

Fermi restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. sulle autostrade, lungo i bordi delle stesse è vietata, per quanto di competenza del Comune, qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade urbane, superstrade, tangenziali e relativi raccordi ed immissioni.

Non è ammessa, per le strade di immissione alle autostrade, nessuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di metri 200 prima delle indicazioni specifiche della segnaletica stradale dell'autostrada, al punto in cui è ammesso l'accesso alla stessa.

Entro tale limite trova collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazione relativa ai servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione e ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di metri quadrati 6 ; non devono essere collocati a distanza minore di 3 metri dal ciglio delle strade; non devono essere collocati a distanza minore di 200 metri prima dei segnali stradali e di 100 metri dopo i segnali stessi.

Di regola la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a 100 metri per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del

paesaggio specifico di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 21 BIS

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVATE DI RILEVANZA ECONOMICA E QUELLA DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE.

Il comma 3° dell'art. 3 e l'intero art. 18 del Decreto l.vo 507/93 si intendono qui riportati con la seguente specifica:

a) L'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari verrà indicata con apposito atto della Civica Amministrazione che verrà allegato al presente regolamento;

b) La superficie da adibire alle pubbliche affissioni viene fissata nella misura di 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

Art. 21 TER

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DA ATTRIBUIRSI A SOGGETTI PRIVATI, DIVERSI DAL CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO SERVIZIO, PER LA EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE.

I soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, previo l'ottenimento di apposito provvedimento autorizzatorio, così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento, possono richiedere alla società concessionaria del servizio l'autorizzazione ad installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. A tal fine, per l'intero territorio del Comune di Mosciano S. Angelo, lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni sarà, al massimo, pari al 20% del numero di spazi disponibili.

Detti impianti, che dovranno essere installati a cura e spese del richiedente, dovranno essere adibiti esclusivamente all'affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo e non potranno in alcun modo essere utilizzati con altri mezzi pubblicitari, quali cartelli sia a carattere permanente che temporaneo.

Tali impianti dovranno, altresì, essere individuati con l'apposizione di apposita targa che riporti la ragione sociale della ditta proprietaria gli estremi della autorizzazione rilasciata dal concessionario del servizio ed essere di un colore diverso da quello degli impianti destinati alle pubbliche affissioni. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità non esclude la assoggettabilità dell'impianto alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché a canoni di locazione o di concessione che si rendano applicabili nella misura determinata, volta per volta, dalla licitazione per il tramite della quale sono stati concessi.

La ditta assegnataria è costantemente tenuta ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.

La tipologia e la ubicazione di detti impianti dovranno, in

ogni caso, essere approvati dalla apposita commissione comunale.

Il comune può, a suo insindacabile giudizio, ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi; in tal caso i titolari di detti impianti non potranno avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.

PARTE TERZA

SUDDIVISIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA COLLOCAZIONE DELLA PUBBLICITÀ ORDINARIA.

Art. 22

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

Di conseguenza, la Commissione sulla pubblicità prevista dall'art. 34 del presente regolamento valuterà le proposte di nuovi inserimenti con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici e ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli 23 e 24.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in :

- 1) Centri storici - Edifici monumentali;
- 2) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- 3) centro commerciale e direzionale e periferia.

Art. 23

CENTRI STORICI E EDIFICI MONUMENTALI

Sugli edifici dei centri storici e quelli monumentali sono ammesse soltanto le insegne d'esercizio con le seguenti limitazioni:

a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;

b) le insegne frontali a muro non sono ammesse; potranno essere eccezionalmente consentite qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegne di esercizio, siano in lettere scatolari non luminose in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento; la loro collocazione dovrà, se possibile e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;

c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne luminose da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche e ambientali degli edifici stessi;

d) parimenti potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani finestra, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;

e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare, nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;

f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto se esistenti;

g) le targhe professionali o d'esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso, purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure sui battenti; sono vietate le targhe luminose o a cassoncino plafonato; nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

Non sono ammesse le insegne a bandiera o a giorno, le insegne pubblicitarie ed ogni tipo di cartello pubblicitario.

Le insegne degli esercizi di interesse pubblico primario (croci di farmacia, di ambulatorio e pronto soccorso, insegne di rivendite di sali e tabacchi) possono essere collocate anche a bandiera, ma dovranno essere il più possibile limitate nelle dimensioni e del tipo a solo filo neon con esclusione di infrapposizioni di materiale opaco.

Art. 24

ZONE SOGGETTE A VINCOLO E A CONTROLLO AMBIENTALE

1) INSEGNE

In queste aree le insegne d'esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;

b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante o lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;

c) è vietato collocare insegne su cancellate;

d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;

e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in

lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate, non sono insegne a superficie interamente luminose o a cassonetto plafonato, salvo quanto contemplato alla successiva lettera f);

f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purchè non sporgano dalla superficie del muro;

g) le insegne a bandiera devono essere del tipo in soli tubetti al neon, non sono ammesse le insegne a bandiera a cassoncino plafonato o a lettere staccate o sagomate;

h) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni previste dall'art. 23;

i) le insegne frontali, luminose e non luminose, devono rispettare la parete se qualificata architettonicamente (bugnato rustico o liscio, affreschi, architetture dipinte, ecc.) e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.

Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e a controllo ambientale non sono di norma ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

Nel caso di vie e piazze porticate, son ammesse insegne in soli tubetti al neon in conformità a quanto previsto dalla lettera d) del precedente art. 23.

2 - MOSTRE E QUADRI LUMINOSI

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli a bugnato, cornici, ecc.) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani d'ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate in ferro battuto, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo od altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio; è parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

3 - TENDE PUBBLICITARIE

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro 30 cm dall'interno del filo dei marciapiedi.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

ART. 25

CENTRO COMMERCIALE E DIREZIONALE E PERIFERIA

In queste aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo. L'inserimento delle insegne deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri

compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti. In linea di massima va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi, balconi, tetti, cornicioni, cancellate e pensiline.

Nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno 20 metri l'uno dall'altro.

PARTE QUARTA LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 26 PROIEZIONI LUMINOSE

Qualora la pubblicità venga effettuata, per conto altrui a mezzo di insegne pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di iodi luminosi, lampadine e simili mediante controlli elettronici elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante o similare, l'imposta sia applica, indipendentemente dal numero dei messaggi per metri quadrati di superficie e per anno solare sulla base delle tariffe di cui all'art. 14 del decreto n° 507/93.

Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e delle superfici adibite alla proiezione, in base alla tariffa prevista nel già richiamato decreto n° 507/93.

Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 27 STRISIONI PUBBLICITARI O MEZZI SIMILARI ATTRAVERSO VIE E PIAZZE PUBBLICHE

Per la pubblicità effettuata con strizioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa d'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni e frazioni è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele non possano nuocere all'estetica e al decoro urbano. Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a metri 8,50 del piano stradale.

La concessione di questa forma di pubblicità è di massima consentita per importanti manifestazioni di carattere nazionale e

simili quali mostre, fiere, congressi ecc., sempre nel rispetto delle condizioni previste, per la loro collocazione, dal presente articolo.

Art. 29

PUBBLICITA' ESEGUITA IN FORMA AMBULANTE

Qualora non si oppongano motivi di decoro e di polizia urbana l'Autorità Comunale consentirà la distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Per tale pubblicità è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa appositamente prevista.

Art. 29

PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI

Per la pubblicità eseguita a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a quella appositamente prevista dalla vigente legislazione.

La Civica Amministrazione intende avvalersi della facoltà di imporre prescrizioni sulle modalità della pubblicità e limitazioni di tempo, luogo e intensità sonora.

Art. 30

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, è dovuta l'imposta nella misura prevista dalla vigente legislazione.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta prevista al comma precedente con tariffa ridotta alla metà.

Art. 31

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste dal quarto comma dell'art. 14 del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti a uso privato l'imposta è dovuta

al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per quest'ultimo caso la tariffa sarà articolata, nella misura prevista dalla vigente legislazione, a seconda che gli autoveicoli abbiano portata inferiore o superiore a 3.000 kg ovvero siano motocicli o veicoli non rientranti nella precedente ipotesi, mentre per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa sarà raddoppiata.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 600 centimetri quadrati.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

PARTE QUINTA
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Art. 32
AUTORIZZAZIONI

E' vietato esporre insegne, targhe, cartelli ecc. prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi (striscioni, pubblicità sonora, veicoli pubblicitari ecc.), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata d'ordine del Sindaco da parte del competente ufficio comunale ovvero del concessionario; per la pubblicità a mezzo di striscioni, drappi, ecc., l'autorizzazione sarà subordinata al preventivo parere del comando VV.UU.; per la pubblicità sonora il parere espresso dall'organo di cui sopra indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o in forma ambulante, anche il percorso e le ore di relativa esecuzione.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi: pubblicità effettuata mediante targhe professionali di tipo e formato standard esposte negli androni caseggiati; pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico (locali di pubblico spettacolo, esercizi pubblici in genere, stadi ed impianti sportivi, ecc.) qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze,

strade ed altri spazi di uso pubblico; pubblicità relative a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, limitatamente ad un periodo di mesi sei e purchè contenuta nelle aperture murarie; pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine ovvero con scritte e terghe apposte sui veicoli; pubblicità sui ponteggi di cantiere o su recinzioni di cantiere o su baracche ed attrezzature di cantiere limitatamente alla durata di mesi sei, con esclusione degli impianti da destinare ad affissione.

Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonchè ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Art. 33 DOCUMENTAZIONE

La dichiarazione d'imposta di cui all'art. 4 del presente regolamento dovrà essere corredata, oltre ai dati ed elementi previsti dallo stesso articolo, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto e per le insegne luminose con lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente firmato dal titolare dell'azienda costruttrice.

Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione di cui all'articolo seguente ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredata delle opportune garanzie tecniche.

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;

d) dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio oppure all'Albo delle imprese artigiane, qualora si tratti di pubblicità effettuata da titolari di imprese commerciali artigiane, ovvero dichiarazione di iscrizione al relativo ordine professionale in caso di posa in opera di targhe professionali.

Per le forme pubblicitarie diverse da quelle riguardanti